

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. II)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Murmura

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1968

Computo del servizio militare di leva ai fini di pubblici concorsi

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è dettato dalla esigenza del rispetto degli articoli 51 e 52 della Costituzione della Repubblica, la quale sarebbe certamente disattesa ove la seguente norma continuasse a non essere inserita nel diritto positivo del nostro Paese.

Infatti, ove la presente proposta non trovasse applicazione, gli uomini sarebbero posti in una situazione differente rispetto ai colleghi del gentil sesso, partecipanti agli stessi concorsi. D'altro canto questa viene in

applicazione inequivocabile di una decisione della Corte costituzionale del 1963, laddove si pronuncia: « Una disposizione di legge ordinaria, implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima ».

Con tali intendimenti, mi permetto richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla esigenza di una sollecita approvazione di quanto qui di seguito esposto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e per il passaggio a gradi superiori delle Amministrazioni statali, parastatali e degli Enti locali, il periodo di tempo trascorso in aspettativa per il servizio militare di leva è da considerarsi come servizio effettivo a tutti gli effetti.